

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ASTI

(cod. fisc. N. 00070360052)

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura l'Agenzia Territoriale per la Casa della provincia di Asti rappresentata dal Direttore Ing. Ubaldo Sabbioni concede in locazione al sig. _____ cod. fisc. _____ nato a _____ () il _____ e residente in _____ - **VIA** _____, **N.** _____ - che accetta il box-auto n. ____ (**mq.** _____) sito al piano interrato in _____ - **VIA** _____, **N.** _____ - **LOTTO** _____ - alle seguenti condizioni:

ART. 1 – La locazione decorrerà dal _____ e scadrà il _____ e si intenderà tacitamente rinnovata ove entrambe le parti contraenti non manifestino la volontà di recedere dalla presente convenzione previa disdetta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso in parola dovrà avere luogo.

ART. 2 – Il canone di affitto è stabilito all'atto della stipula del presente contratto in **EURO** _____.= (euro _____) da pagarsi mensilmente in rate anticipate di **Euro** _____.= (euro _____) ciascuna, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, alla sede dell'Agenzia od ove ed a chi l'Agenzia stessa indicherà.

Il conduttore costituisce all'atto della locazione il deposito di una somma eguale all'ammontare di due mensilità di pigione.

Il deposito predetto non può mai computarsi in conto della pigione e sarà restituito senza interessi al locatario soltanto dopo la riconsegna del locale, semprechè egli non abbia contravvenuto ad alcuna condizione od altra disposizione contrattuale e legislativa.

Ove si verificassero tali ipotesi il deposito suddetto rimarrà a garanzia sino alla liquidazione delle penali e dei danni.

ART. 3 – L'eventuale rinnovo della locazione, di durata annuale, potrà essere fatto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza anche con semplice contratto verbale, restando fin d'ora inteso che resteranno invariate tutte le pattuizioni e clausole di cui nella presente scrittura privata ad eccezione del canone di affitto di cui all'art. 2 che potrà essere adeguato all'inizio di ciascun anno solare

sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 18 comma 2° della L.R. 28/3/1995 n. 46 e s.m.i..

ART. 4 – Il locatario prende atto che in conformità al deliberato del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, la gestione dei servizi del fabbricato è assunta direttamente dagli assegnatari, e che pertanto le spese per i servizi effettivamente forniti saranno dovute dal locatario al richiedente avente diritto.

ART. 5 – Il box deve essere adibito esclusivamente ad uso ricovero auto (con esclusione di quelle funzionanti a GPL) ed è assolutamente vietata la cessione od il subaffitto totale o parziale dello stesso, giusta le disposizioni legislative che riguardano le A.T.C., sotto pena dei danni e di risoluzione immediata del contratto.

ART. 6 – L'uso dell'idrante, ove esistente, deve essere limitato ai casi di sola emergenza.

ART. 7 – Non possono essere abbattuti tramezzi tra box contigui, né infiggere nelle murature staffe, mensole, ecc..

ART. 8 – E' fatto divieto di sostare sull'area adibita a transito ed a manovra; l'eventuale infrazione comporterà la rimozione forzata con imputazione delle spese relative a carico dell'assegnatario inadempiente.

ART. 9 – Norme di esercizio (Decreto Ministero Interni 1/2/1986)

Nell'autorimessa è vietato:

-usare fiamme libere

- depositare sostanze infiammabili o combustibili (bombole gas, fusti di sostanze infiammabili, ecc.)
- eseguire riparazioni o prove di motori
- parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti
- fumare
- i pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti. L'inquilino deve, a suo carico, provvedere alla manutenzione periodica della porta basculante, con ingrassaggio periodico dei meccanismi di scorrimento e alla verniciatura, rispettando il colore esistente della medesima ogni tre anni.

ART. 10 – L'Agenzia resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per tutti i casi fortuiti, ordinari e straordinari ed in particolare per quelli causati da nubifragi, allagamenti, rotture o rigurgiti di fogna, tubazioni, ecc. o dall'uso di essi nel box affittato.

ART. 11 – Il presente contratto è soggetto alla sfera impositiva dell'I.V.A..

ART. 12 – Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile ed alle norme del Regolamento per l'uso degli alloggi e dei servizi che viene consegnato al locatario al momento della firma del presente contratto.

ART. 13 - Il locatario autorizza espressamente l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Asti al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675 del 31/12/1996 per le finalità tutte di cui al presente rapporto negoziale.

Al locatario viene espressamente riconosciuta l'autorità ad esercitare le prerogative di cui all'art. 13 della legge stessa.

Asti,

IL DIRETTORE DELL' A.T.C.

IL LOCATARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile dichiaro di aver letto tutti gli articoli del presente contratto e di approvarli esplicitamente.

IL LOCATARIO